

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 87/182/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1987, che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per quanto riguarda un aiuto eccezionale della Comunità a favore della ricostruzione delle zone sinistrate dai terremoti verificatisi in Grecia nel settembre 1986

COM(87) 727 def.

(Presentata dalla Commissione il 23 dicembre 1987)

(88/C 20/07)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

visto la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che talune popolazioni greche sono state gravemente sinistrate da terremoti verificatisi nel settembre 1986 e che è necessario attenuare le ripercussioni di questa catastrofe sulla loro situazione economica e sociale;

considerando che le zone colpite dai terremoti si trovano in particolare nella città di Kalamata e nei suoi dintorni, nel nomos di Messenia;

considerando il carattere del tutto eccezionale della situazione, alla quale è opportuno rimediare rapidamente ed efficacemente;

considerando che la decisione 87/182/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1987, che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (*) costituisce uno strumento mediante le modifiche apportate dalla presente decisione, per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo prefisso;

considerando che bisogna prevedere che i prestiti concessi a questo effetto sia nel quadro del nuovo strumento comunitario, sia a valere sulle risorse proprie della Banca europea per gli investimenti, beneficino di bonifici d'interesse a carico del bilancio generale delle Comunità;

considerando che la Banca europea per gli investimenti si è dichiarata disposta a cooperare per l'applicazione della presente decisione;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione specifici necessari a tal fine,

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 87/182/CEE sono aggiunti i seguenti commi:

«La Commissione è inoltre abilitata a contrarre, a titolo eccezionale, a nome della Comunità economica europea, prestiti per finanziare investimenti destinati al ripristino dei mezzi di produzione e alla ricostruzione di infrastrutture economiche e sociali, compresi gli alloggi, nelle zone sinistrate dai terremoti verificatisi in Grecia nel settembre 1986. Le disposizioni dell'articolo 2, dell'articolo 3, primo comma e dell'articolo 4 non si applicano a questi finanziamenti.

L'importo dei prestiti eccezionali dovrà consentire di concedere prestiti a concorrenza di un importo equivalente a 100 milioni di ECU in capitale, dedotte le operazioni che potranno venire effettuate ai medesimi fini dalla Banca europea per gli investimenti sulle sue risorse proprie.»

Articolo 2

All'articolo 5 della decisione 87/182/CEE sono aggiunti i seguenti commi:

«I destinatari finali dei prestiti accordati, per un massimo di 100 milioni di ECU in capitale, a titolo del nuovo strumento comunitario in virtù dell'articolo 1 e della Banca europea degli investimenti sulle sue risorse proprie, per investimenti realizzati nelle zone sinistrate dai terremoti verificatisi in Grecia nel settembre 1986, possono beneficiare di una bonifica d'interesse imputata al bilancio generale delle Comunità europee.

In base ai progetti presentati dalle autorità greche, la Commissione concede bonifici d'interesse. Il tasso di questi bonifici è fissato a 3 % all'anno per un periodo massimo di dodici anni.»

Articolo 3

La presente decisione è applicabile a decorrere del 1° gennaio 1988.

(*) GU n° L 71 del 14. 3. 1987.